

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 23 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. MARROCU SIRO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ VILLACIDERESE CALCIO S.R.L.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3334/267PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) 13) 15) 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. LUZZANA GIACOMO;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. ZANGA ALBERTO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3345/270PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 S.r.l. di Trezzo sull'Adda (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3395/285PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3369/280PF10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3000/359PF10-11SP/BLP DEL 18.11.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3695/361PF10-11/SP/BLP DEL 13.12.2010 - PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MICHELE CONDÒ, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE U.S. LATINA CALCIO S.R.L.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3363/276PF10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MORACE VITTORIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE TRAPANI CALCIO S.R.L.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ TRAPANI CALICO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.. 3344/271PF10-11/SP/GB DEL 1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €20.000,00;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ A.S. GUBBIO S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN.:**
- **3337/112PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7);**
 - **3384/281PF10-11/SP/MG - DEL 1.12.2010 –**
- PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11);**
- DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) annulla la sola sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. GOZZI ANTONIO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3335/268PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. NN. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. PESCE ANDREA;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3346/272PF10-1/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 13) 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 F.B.C. S.p.A. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL FERALPISALO' S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASINI GIUSEPPE;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ FERALPISALÒ S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3365/277PF10-1/SP/GB DELL'1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Firalpisalò S.r.l. di Salò (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE;**
 - **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. JACOPETTI ALDO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3506/279PF10 11-1/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE;**
 - **DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3501/303PF10-11/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. DI BARI ANTONIO,**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3390/283PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI;**
 - **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MARSEGLIA MICHELE FABIO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3385/282PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

17) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3392/284PF10-11/SP/MG DELL'1.11.2010 -.PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI PUNTO 11) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. FERRARIS FRANCESCO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3367/278PF/10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) E 16) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 23 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete